

CONTENZIOSO

Le spese di giudizio seguono la soccombenza

di Alessandro Bonuzzi

Con la **circolare n. 38/E/2015**, l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal **D.L. 156/2015** di riforma del processo tributario, che hanno trovato applicazione per i **giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016**.

Le **nuove norme processuali**, infatti, operano - in linea generale - in relazione a tutti i giudizi **in corso** alla data della loro entrata in vigore non essendo stata ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi.

In materia di **spese di giudizio**, l'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto delegato di riforma ha riscritto quasi integralmente l'articolo 15 del D.Lgs. 546/1992.

Il novellato comma 2 ribadisce il principio secondo cui le **spese del giudizio tributario seguono la soccombenza**.

Ai fini dell'applicazione di questa regola, la circolare n. 38 precisa che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità *“Il soccombente deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità per cui, obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi”* (Cassazione n. 373/2015).

In deroga, il giudice può comunque disporre la **compensazione** delle spese del giudizio qualora, **alternativamente**:

- vi sia stata la **soccombenza reciproca**;
- sussistano, nel caso concreto, **gravi ed eccezionali ragioni**, che devono essere **espressamente motivate** dal giudice nel dispositivo sulle spese.

Per quanto riguarda la **soccombenza reciproca**, essa *“sottende - anche in relazione al principio di causalità -*

- *“una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero*
- *“anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero*
- *“quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda*

articolata in un unico capo” (Cassazione n. 19520/2015).

Le **gravi ed eccezionali ragioni**, invece, devono riguardare **specifiche circostanze** o aspetti della controversia decisa e devono essere soppesati “*alla luce degli imposti criteri della gravità (in relazione alle ripercussioni sull'esito del processo o sul suo svolgimento) ed eccezionalità (che, diversamente, rimanda ad una situazione tutt'altro che ordinaria in quanto caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari)*” (Cassazione n. 18276/2015).

Sul punto la circolare n. 38 chiarisce che l’obbligo della motivazione **non può comunque ritenersi soddisfatto quando la compensazione delle spese deriva da non specificati motivi di equità.**

Peraltro, il successivo nuovo comma 2-bis, al fine di scoraggiare le liti temerarie, in tema di condanna al risarcimento del danno per **responsabilità aggravata**, prevede l’applicabilità **dell’articolo 96**, primo e terzo comma, c.p.c, secondo cui

- “*Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza ...*
- *In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.*

Infine, occorre evidenziare che, al fine di rispettare il principio della soccombenza e di salvaguardare la parte vittoriosa, il nuovo **comma 2-ter** specifica che le spese di giudizio comprendono - oltre che il contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti - anche i **contributi previdenziali e l'imposta sul valore aggiunto** eventualmente dovuti.